



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2026

Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale,
nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea
sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2026.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministero dell'interno

Referente dell'amministrazione competente: dr.ssa Alessandra CUPI - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il disegno di legge disciplina le modalità di trattenimento dello straniero e introduce disposizioni in materia migratoria, tra le quali quelle in tema di minori stranieri e in materia di Sezioni stralcio (istituite presso ciascun tribunale sede delle sezioni specializzate con competenze in materia di migrazione, asilo e cittadinanza).

Il provvedimento, inoltre, prevede la delega al Governo all'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi, per adeguare l'ordinamento nazionale agli atti normativi facenti parte del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, in vista della loro piena efficacia a partire dal prossimo 12 giugno.

L'intervento persegue due direttrici fondamentali:

1. confermare e razionalizzare l'impianto della legislazione vigente, in linea con il Patto UE;
2. nel caso di clausole opzionali previste dalle disposizioni comunitarie, prediligere l'opzione di maggiore severità nello sforzo di contrastare l'abuso della protezione internazionale.

Si rende necessario, a tal proposito, ai fini dell'ottimizzazione del processo di accoglienza, nonché del monitoraggio delle presenze degli stranieri sul territorio nazionale, assegnare ai richiedenti protezione internazionale una "specificata zona geografica".

Nell'ottica di una tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si individuano delle "misure obbligatorie di integrazione" e, per contrastare l'abuso del diritto d'asilo da parte dei migranti economici, specialmente mediante la permanenza sul territorio dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, si disciplinano eccezioni al principio per il quale il richiedente ha diritto di rimanere sul territorio italiano nel caso di domanda reiterata inammissibile, estradizione, pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica; si prevede inoltre di applicare la procedura accelerata anche al minore non accompagnato, come consentito dal Regolamento procedure. Si tratta di clausola opzionale, da esercitare per introdurre disposizioni di maggior rigore; si intende così ampliare l'ambito dei casi in cui le Commissioni territoriali possono adottare decisioni di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda. Le predette clausole sono facoltative previste dal Regolamento procedure, di cui ci si intende avvalere al fine di introdurre soluzioni di maggior rigore.

Un'ulteriore delega prevede l'aggiornamento e revisione della normativa in materia migratoria.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nel 2024 l'Italia ha ricevuto circa 158.605 domande di protezione internazionale, con una presenza media nei centri di accoglienza di 137.956 migranti (di cui 101.226 in prima accoglienza e 36.730 in seconda accoglienza).

In questo scenario è opportuno conferire maggiore certezza giuridica e omogeneità alle modalità di trattenimento all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025, con la quale, pur dichiarando inammissibili le censure mosse all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica

dello straniero) ha comunque evidenziato la necessità di introdurre in fonte primaria “una disciplina compiuta dei modi di trattenimento che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni”. Al riguardo la Corte ha escluso che la lacuna evidenziata possa essere colmata attraverso l’applicazione analogica delle norme sull’ordinamento penitenziario “dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea ad ogni connotazione di carattere sanzionatorio”. Al fine di rimuovere il predetto *vulnus*, le nuove disposizioni garantiscono su tutto il territorio nazionale: il diritto all’informazione, l’accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica, la corrispondenza telefonica, erogazione di servizi per le esigenze fondamentali di cura e assistenza della persona, accesso alle strutture e modalità di svolgimento delle visite, monitoraggio e vigilanza della gestione delle strutture.

Le previsioni concernenti la protezione complementare sono segnatamente volte a precisare i requisiti per la valutazione della vita privata e familiare ai fini del riconoscimento della protezione speciale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale e degli obblighi internazionali, di cui all’articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della Cedu.

L’intervento si rende necessario in considerazione delle interpretazioni eterogenee registratesi in passato, che hanno determinato difformità di trattamento e un incremento del contenzioso, soprattutto a seguito dell’abrogazione della tipizzazione normativa precedentemente prevista all’articolo 19, comma 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Attraverso la definizione di parametri chiari, tali previsioni rispondono all’esigenza di garantire maggiore certezza e uniformità applicativa, per orientare le valutazioni delle autorità amministrative e favorire la convergenza tra le prassi amministrative e gli orientamenti della giurisprudenza, assicurando una valutazione coerente e prevedibile dei presupposti rilevanti, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e internazionale in materia di tutela della vita privata e familiare.

In ragione dell’arrivo di un consistente numero di minori non accompagnati in ingresso in Italia (nel triennio 2023-2025 sono sbarcati sulle coste italiane 39.714 minori stranieri non accompagnati oltre agli ingressi dalle frontiere terrestri), si interviene sia al fine di eliminare la possibilità di fruire dell’accoglienza e dell’integrazione fino al ventunesimo anno di età, sia al fine di rendere più spedita ed organica la disciplina in tema di tutela e di rimpatrio volontario assistito.

Al contempo, per i minori stranieri è stata avvertita l’esigenza di ridurre a quattordici anni l’età minima per l’ingresso e soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri, attualmente fissata all’età di quindici anni.

Per le Sezioni stralcio istituite presso i Tribunali sede delle Sezioni specializzate in materia migratoria e di cittadinanza si è inteso velocizzare la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti relativi a molteplici ambiti.

È inoltre emersa l’esigenza di aggiornare e rivedere la normativa in materia di immigrazione, mediante delega al Governo, in particolare negli ambiti relativi alla convalida dell’accompagnamento alla frontiera, del trattenimento e al ricongiungimento familiare.

Inoltre, il Governo è delegato, altresì, ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici.

I destinatari del complessivo intervento sono principalmente:

- richiedenti protezione internazionale (135.820 nel 2023, 158.605 nel 2024, 133.520 nel 2025);
- beneficiari della protezione internazionale (11.405 nel 2023; 16.730 nel 2024; 17.453 nel 2025);
- Amministrazioni pubbliche;
- Enti gestori dei centri di accoglienza (907 enti nel 2023, 852 nel 2024, 912 nel 2025);

- stranieri trattenuti presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (636 al 31.12.2023; 523 al 31.12.2024; 683 al 31.12.2025);
- soggetti incaricati della gestione dei CPR (8 al 31.12.2023; 9 al 31.12.2024; 6 al 31.03.2026).
- Collettività.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale del provvedimento è volto alla razionalizzazione e all'aggiornamento della normativa in materia di immigrazione. Gli obiettivi specifici vertono sul miglioramento delle condizioni materiali di accoglienza, sul miglioramento della gestione dei flussi migratori, sulla procedimentalizzazione della protezione complementare, sull'introdurre uno specifico meccanismo di monitoraggio della situazione del sistema asilo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In applicazione della direttiva accoglienza, si mira a garantire condizioni *standard* e un trattamento omogeneo nei centri di accoglienza. Si definiscono le tempistiche per il trattenimento e, mediante i decreti legislativi attuativi, saranno individuati sia i termini di durata riguardanti le misure alternative al trattenimento, che quelli del trattenimento del richiedente asilo, nonché i presupposti per la loro eventuale proroga.

Inoltre, in armonia con i canoni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'intervento è volto a permettere di esaminare celermente le domande di asilo in frontiera presentate dai cittadini stranieri. In tale ottica, entro 12 settimane dalla registrazione della domanda, verranno trattate e definite un elevato numero di procedure obbligatorie di asilo in frontiera, così come previsto dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 del 5 agosto 2024, ove si prevede l'obbligo per l'Italia di riservare ai richiedenti asilo sottoposti a tale procedura almeno 8.016 posti ("capacità adeguata per la procedura di frontiera": Allegato I alla Decisione). Al contempo verrà trattato con procedura di frontiera un numero di domande pari a 16.032 domande all'anno per il periodo 12 giugno 2026-12 giugno 2027 e di 24.048 per il periodo dal 13 giugno 2027 al 14 ottobre 2027.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento si pone nel quadro di attuazione degli obblighi eurounitari scaturenti dal Patto UE Migrazione e asilo, e quindi degli obblighi derivanti per l'Italia dalla propria appartenenza all'Unione Europea (articolo 11 e 117, comma 1, della Costituzione).

Per quanto riguarda le deleghe previste dal provvedimento, stante la determinatezza e la precisione dei criteri stabiliti, le modalità di intervento verranno delineate nell'*iter* dei decreti legislativi che verranno adottati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si suddividono gli impatti secondo le categorie di destinatari, come già quantificati nella sezione 1.

Per i richiedenti protezione internazionale:

Benefici: maggiore certezza giuridica, procedure più rapide, accesso più uniforme ai servizi di accoglienza, rafforzamento delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali.

Costi: possibili restrizioni temporanee alla libertà di circolazione e obblighi di permanenza nei centri assegnati; obblighi di collaborazione e, in alcuni casi, obblighi di rimborso dei costi di accoglienza, possibili maggiori oneri per l'attestazione dei requisiti utili alla fruibilità del gratuito patrocinio.

Gli effetti saranno progressivi, con un impatto immediato sulle procedure amministrative e un impatto di medio-lungo periodo su integrazione, coesione sociale e gestione dei flussi migratori.

Per i beneficiari della protezione internazionale:

Benefici: maggiore certezza giuridica, accesso più uniforme ai servizi di accoglienza, rafforzamento delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali.

Costi: con riguardo al rilascio del permesso di soggiorno e del documento di viaggio si evidenzia che, ai sensi degli articoli 7-*vicies ter* e *vicies quater*, della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione di tali documenti elettronici, gli utenti (i cittadini stranieri rifugiati o beneficiari di protezione internazionale) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività.

Gli effetti saranno progressivi, con un impatto immediato sulle procedure amministrative e un impatto di medio-lungo periodo su integrazione, coesione sociale e gestione dei flussi migratori

Per gli stranieri trattenuti:

Benefici: maggiore certezza giuridica, standardizzazione dei servizi forniti nei CPR e delle modalità di accesso per soggetti terzi, maggior tutela dei diritti fondamentali.

Costi: nessun costo previsto, salve successive verifiche reddituali.

Per le Amministrazioni pubbliche:

Benefici: razionalizzazione delle procedure per quanto concerne l'asilo, l'accoglienza, i rimpatri, i ricongiungimenti familiari, la gestione dei flussi migratori; maggiore interoperabilità tra banche dati e i sistemi informativi in uso; chiarezza normativa.

Costi: necessità di formazione del personale, adeguamento dei sistemi informativi, incremento delle attività di monitoraggio e controllo, istituzione di un sistema di orientamento legale gratuito nella fase amministrativa della procedura di protezione internazionale e nella procedura di determinazione dello Stato competente. Per quanto concerne la formazione del personale facente parte del sistema d'asilo si rappresenta che la Commissione nazionale per il diritto di asilo assicura già attualmente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la formazione ed il continuo aggiornamento del personale operante presso la stessa Commissione nazionale e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. La formazione iniziale è curata da UNHCR nell'ambito del consolidato rapporto di collaborazione con la Commissione nazionale. L'adeguamento dei sistemi informativi, per quanto di competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, sarà realizzato dall'Ufficio Informatico dipartimentale con le risorse umane e strumentali disponibili.

Per gli enti gestori e il terzo settore:

Benefici: standardizzazione delle procedure.

Costi: possibili adeguamenti organizzativi e gestionali, formazione del personale.

Gli effetti saranno progressivi, con un impatto immediato sulle procedure amministrative e un impatto di medio-lungo periodo su integrazione, coesione sociale e gestione dei flussi migratori.

Per la collettività:

Benefici: maggiore sicurezza alle frontiere, trasparenza delle procedure, maggiore sostenibilità dell'accoglienza per i territori dove insistono i centri, aumento della sicurezza percepita, anche grazie al potenziamento delle procedure di rimpatrio dei migranti irregolari.

Costi: determinabili *ex post*, in sede di emanazione dei decreti legislativi.

Gli effetti saranno progressivi, con un impatto immediato sulle procedure amministrative e un impatto di medio-lungo periodo su integrazione, coesione sociale e gestione dei flussi migratori.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si riscontrano impatti sulle PMI e comunque, allo stato, non sono prevedibili.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si riscontrano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si registrano maggiori oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il rispetto dei livelli minimi riguardo alla regolazione europea è garantito per le disposizioni immediatamente precettive e verrà valutato sulla produzione normativa discendente dal provvedimento in argomento per le disposizioni relative alla delega di attuazione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il provvedimento interviene su diverse direttrici e, al fine di riorganizzare la normativa e adeguarla a quella unionale, si è reso necessario adottare lo schema di legge che reca principi e criteri per l'adozione dei decreti legislativi per l'adeguamento al Patto UE e per il riordino della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale. Inoltre, il provvedimento in esame detta disposizioni immediatamente precettive nelle seguenti materie: modalità di trattenimento dello straniero; razionalizzazione della disciplina dei rimpatri volontari assistiti; tutela per i minori stranieri non accompagnati; riduzione del "prosieguo amministrativo" (dagli attuali 21 anni ai 19 anni); aggiornamento/adeguamento dell'età per ingresso e soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri; istituzione di sezioni stralcio per la definizione di procedimenti giurisdizionali pendenti in materia di migrazione e cittadinanza.

Il ricorso alla legge delega per l'adeguamento al Patto UE è giustificato dall'esigenza di adeguare, in maniera organica e sistematica, il quadro normativo esistente alla normativa unionale, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della materia da disciplinare.

Gli interventi normativi nella materia del trattenimento dello straniero sono resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025. La disciplina introdotta in materia di minori stranieri è poi determinata dalla necessità di adeguare la normativa alla composizione e alle caratteristiche dei flussi migratori, in considerazione dell'età dei migranti. Persegue altresì l'obiettivo di razionalizzarne le misure di gestione e i relativi costi, nonché di rendere maggiormente attrattivo il sistema scolastico nazionale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione sono, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Ministero dell'interno, le Prefetture, le Questure, gli Uffici di frontiera, la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, le Commissioni e Sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale, l'Ufficio, incardinato nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, competente in ordine alle procedure per l'individuazione dello Stato Membro che provvederà all'esame delle domanda di protezione internazionale, il Ministero della giustizia, gli Uffici giudiziari,

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della Salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il quadro normativo nazionale dovrà essere aggiornato in conformità con il diritto UE e nel rispetto dei principi costituzionali. Dal punto di vista organizzativo, continuerà a essere garantito il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento normativo in esame, nell'ambito dei consessi e con gli strumenti già esistenti. Si ipotizza che l'impatto sociale possa essere positivo in termini di migliore integrazione dei richiedenti protezione internazionale e di maggiore sicurezza percepita per l'incremento delle procedure di rimpatrio dei migranti che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda le attività amministrative connesse all'attuazione del provvedimento, si renderanno necessari interventi di formazione, aggiornamento delle procedure e adeguamento dei sistemi informativi.

Soggetti responsabili e funzioni:

- Ministero dell'Interno: coordinamento generale e attuazione delle politiche di asilo e migrazione;
- Prefetture, Questure e Uffici di frontiera: gestione operativa delle procedure di rintraccio, accoglienza e rimpatrio, sulla base delle rispettive competenze;
- Commissioni e Sezioni territoriali: esame delle domande di protezione internazionale;
- Commissione Nazionale per il diritto di asilo: funzioni di coordinamento ed indirizzo nei confronti delle Commissioni e Sezioni territoriali, nonché per i procedimenti di revoca e cessazione della protezione internazionale;
- Ufficio/Unità competente alle procedure per l'individuazione dello Stato Membro competente all'esame delle domande di protezione internazionale;
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: coordinamento tra le varie Amministrazioni italiane e le Istituzioni UE e cura del processo generale di integrazione europea;
- Ministero della Giustizia: gestione dei ricorsi e delle procedure giudiziarie;
- Ministero della Salute: tutela sanitaria dei richiedenti asilo;
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: integrazione socio-lavorativa;
- Ministero dell'istruzione: istruzione dei minori richiedenti o componenti il nucleo familiare dei richiedenti.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio sull'implementazione delle disposizioni e quello sul rispetto dei diritti fondamentali – da parte dell'autorità che sarà individuata come competente – nella fase dell'identificazione dell'accertamento alla frontiera saranno definiti successivamente mediante i decreti attuativi del disegno di legge.

Il monitoraggio degli effetti della novella sul sistema di asilo sarà assicurato attraverso le rilevazioni statistiche già effettuate dalla Commissione Nazionale Asilo sul numero di domande di protezione internazionale ricevute e su quello delle decisioni adottate, mentre il monitoraggio sul sistema di accoglienza sarà realizzato attraverso le rilevazioni statistiche sul numero di soggetti accolti nonché attraverso le verifiche sulla qualità dei servizi resi in accoglienza dagli enti gestori attraverso le visite ispettive presso i centri realizzate dal personale delle Prefetture U.T.G., con il coordinamento del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

In generale, è possibile indicare che per gli aspetti riguardanti il controllo delle frontiere, il rilascio dei permessi di soggiorno e i provvedimenti di rimpatrio eseguiti, le attività di monitoraggio verranno attuate dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno attraverso le strutture e le risorse disponibili a legislazione vigente, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica. Le attività di controllo e monitoraggio, quindi, avranno

luogo anche attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso.

Inoltre, con i decreti attuativi sarà istituito uno specifico sistema di monitoraggio delle procedure obbligatorie di frontiera, allo scopo di verificare il raggiungimento degli standard previsti dal regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure di asilo.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR

Le consultazioni sono iniziate subito dopo la pubblicazione del “Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, nella seconda metà di maggio 2024. Alle consultazioni dei vari gruppi di lavoro tematici, promossi dall’apposita “Struttura di Missione”, costituita con decreto del Ministro dell’Interno dell’11 luglio 2024, hanno partecipato i rappresentanti dei dipartimenti competenti del Ministero dell’Interno, il Dipartimento per gli Affari europei – Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il Ministero dell’istruzione e del merito. Laddove necessario, sono stati interpellati anche l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le organizzazioni internazionali di settore (UNHCR, OIM e UNICEF) e le Agenzie europee competenti (FRONTEX, EUAA, FRA).

Le consultazioni con gli enti della società civile si sono svolte, sia in occasione delle riunioni del Tavolo di coordinamento nazionale, tenutesi ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 251/2007 e dell’art. 16 del D.lgs. 142/2015, il 13.11.2024 e il 30.09.2025, sia in occasione della riunione del Tavolo Asilo convocata dalla Commissione UE il 13.03.2025 presso la propria sede di Rappresentanza sita in Roma. In ragione della complessità e ampiezza dell’intervento normativo, per quanto concerne le posizioni espresse dagli *stakeholders* si fa rinvio ai resoconti sintetici delle citate riunioni predisposti dal Ministero dell’interno.

All’esito di tali consultazioni si è giunti alla soluzione condivisa di adottare lo schema di disegno di legge-delega in esame.

Per le altre disposizioni contenute nel provvedimento, invece, non sono state svolte specifiche consultazioni con soggetti esterni al Ministero dell’interno, a parte il costante confronto con il Ministero della Giustizia e il raccordo con gli altri Dicasteri coinvolti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Stante la presente analisi relativa alle misure immediatamente precettive, gli impatti derivanti dall’attuazione dell’intervento in esame, anche in termini di rapporto costi/benefici, potrà considerarsi compiuta solo dopo un percorso *ex post*.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni di delega conferite al Governo, sarà necessario attendere i decreti legislativi attuativi per analizzarne i possibili effetti sui destinatari.

€ 1,00